

## **COSA HANNO DECISO I GIUDICI TRIBUTARI IN TEMA DI CREDITI D'IMPOSTA**

La tormentata e complessa vicenda dei crediti d'imposta (sia investimenti che occupazione), in questo periodo, sta tornando alla ribalta sia per vicende amministrative, in quanto i competenti uffici fiscali stanno notificando alle imprese i provvedimenti di recupero, sia per vicende legislative, come il recente decreto legge n. 168 del 09 luglio c.a., che ha confermato i tagli agli incentivi fiscali (in particolare, 150 milioni di euro per il bonus occupazione).

Questa manovra a tenaglia è l'ulteriore conferma che si vuole fortemente penalizzare il SUD, bloccando gli investimenti e non rendendo conveniente l'impegno imprenditoriale nelle aree del Mezzogiorno.

Oltretutto, si continua ad ingenerare un sentimento di sfiducia degli imprenditori nei confronti dello Stato, in quanto l'elemento davvero preoccupante è il blocco delle erogazioni a fronte di precisi ed inderogabili impegni assunti formalmente dallo Stato che, invece, oggi, fa sapere di non essere più solvibile, creando gravi danni finanziari alle aziende, che il più delle volte si sono dovute rivolgere al credito bancario. Inoltre, i dati circa le risorse monetarie progressivamente a disposizione per i due bonus investimenti ed occupazione continuano a non venire forniti in tempo reale dall'Agenzia delle Entrate, con la materiale

impossibilità di programmare in modo preciso ed efficiente la copertura finanziaria di importanti operazioni di sviluppo.

In assenza di certezze, sia legislative che amministrative, l'imprenditore si sente come un vascello in balia delle onde, senza guida e punti di riferimento, che da un momento all'altro rischia di schiantarsi contro gli scogli, in un mare di preoccupante indifferenza ed irresponsabilità governative.

In tale difficile contesto, oggi, l'unico punto di riferimento, in attesa delle necessarie, urgenti ed auspicabili modifiche legislative, è rappresentato dalla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie Provinciali che, sino a questo momento, hanno dato ragione alle giuste e legittime proteste degli imprenditori ed al tempo stesso hanno indicato al distratto legislatore le rotte da seguire per non mortificare le iniziative imprenditoriali, necessarie per debellare la costante crisi economica in atto. Le Commissioni Tributarie Provinciali che, sino ad oggi, si sono pronunciate, tutte in senso **favorevole** al contribuente, in tema di crediti d'imposta, sono le seguenti:

- 1) **di Pescara** – Sez. I - , sentenza n. 24/1/02 dell'08-29 aprile 2002;
- 2) **di Taranto** – Sez. IV -, sentenza n. 347/4/03 del 07/07/2003, depositata il 26/09/2003;

- 3) **di Lecce** – Sez. I -, sentenza n. 39/1/04 del 28/01/2004, depositata il 12/06/2004;
- 4) **di Lecce** – Sez. I -, sentenza n. 40/1/04 del 28/01/2004, depositata il 12/06/2004;
- 5) **di Avellino** – Sez. IV -, sentenza n. 225 del 21/02/2004;
- 6) **di Caltanissetta** – Sez. III -, sentenza n. 26/03/04 del 24-02/10-03-2004;
- 7) **di Pescara** – Sez. I -, sentenza n. 78/1/04 del 20-04/03-05-2004;
- 8) **di Pescara** – Sez. IV-, sentenza n. 40 del 27/04/2004, depositata il 21/05/2004;
- 9) **di Lecce** – Sez. VII - , sentenza n. 91/7/04 del 30/04/2004, depositata il 09/06/2004.

I giudici tributari, nell'accogliere i ricorsi dei contribuenti, annullando tutti gli illegittimi avvisi di recupero dei crediti d'imposta, sinteticamente, hanno stabilito i seguenti **principi**, da tenere presente in vista delle necessarie ed urgenti modifiche legislative:

- a) innanzitutto, per le controversie sul tema, è sempre competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del tributo controverso, cioè l'Ufficio delle Entrate territorialmente

competente in base al **domicilio fiscale del contribuente** (in particolare, le sentenze di cui ai nn. 2-3-4);

- b) quando la normativa degli incentivi fiscali viene variata in corso d'opera, o peggio ancora viene totalmente abrogata, l'imprenditore **continua** ad usufruire delle predette norme, qualora si siano già realizzate tutte le condizioni allora richieste dalla legge, per il generale principio **dell'affidamento** e della **buona fede** del contribuente (in particolare, si rinvia alla sentenza di cui al n. 1);
- c) in tutte le sentenze di cui ai numeri da 1 a 9, i giudici tributari hanno confermato il generale principio della **irretroattività** delle norme tributarie di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e, soprattutto, all'art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in base al quale **le norme tributarie non hanno effetto retroattivo**;
- d) in ogni caso, le leggi tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata **anteriormente al sessantesimo giorno** dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti (art. 3, comma 2, dello Statuto del

- contribuente); in base al suddetto principio, quindi, correttamente, **non** è stato dichiarato valido il termine decadenziale del **28/02/2003** (vedi le sentenze di cui ai numeri 5 e 8) nonché **non** è stato ritenuto legittimo il blocco delle compensazioni nella fatidica giornata del **13/11/2002** (vedi le sentenze di cui ai numeri 6 e 9);
- e) infine, per il solo credito d'imposta occupazione (art. 7 della Legge n. 388/2000 e 63 della Legge n. 289/2003), **non è applicabile la regola de minimis**, perché non si tratta di aiuti di Stato alle imprese (vietati dall'art. 87 del Trattato comunitario) bensì di semplici misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni, come indicato nel Regolamento CE n. 2204/2002 (in particolare, vedi la sentenza di cui al n. 7).

In conclusione, la suddetta giurisprudenza tributaria, che si spera sia confermata nei gradi superiori, deve, intanto, oggi, essere un forte **monito al legislatore** a rispettare i principi dell'**irretroattività e dell'affidamento** consacrati dallo Statuto del contribuente, che ha uno status di legge di rango superiore (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 7080/2004), per dare **certezze** agli

imprenditori, possibilmente con meccanismi **automatici, meno burocratici** e anche più **selettivi**, per evitare eventuali abusi..

Solo in questo modo, non a chiacchiere, si tutelano veramente gli interessi del Mezzogiorno.

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**componente del Consiglio dell'Unione Nazionale**  
**delle Camere degli Avvocati Tributaristi**  
[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)